

Schema del CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno....., in Pisa, presso gli uffici della Direzione del Comune di Pisa,

FRA

il **Comune di Pisa** (codice fiscale e partita IVA) con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, rappresentato da, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste esclusiva di Dirigente della Direzione del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in relazione alla Deliberazione della G.C. n. del.....;

E

..... (codice fiscale....., partita IVA), avente sede legale a, Via, iscritta a Registro delle imprese di con il n., rappresentata dal sig. nato a il che interviene al presente atto in qualità di dell'impresa medesima;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dn-03 n.del il Comune di Pisa ha indetto una procedura selettiva concorrenziale per la ricerca di sponsor;
- in esito all'esperimento della procedura, il Comune di Pisa, con Determinazione Dn-03 n. del ha individuato quale sponsor la che è risultata aver presentato la migliore offerta per il lotto n.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto, con i termini “contratto di sponsorizzazione”, “sponsor”, “sponsee”, “spazio pubblicitario” ed “esclusiva commerciale”, si intende, rispettivamente, quanto indicato dall'art. 2 dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dn-03 n. del

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione dell'iniziativa/evento/progetto denominato, organizzato a cura del Comune di Pisa. Ai fini del contratto la..... assume la veste di sponsor ed il Comune di Pisa di sponsee.

Art. 3 - Obblighi dello sponsee

L'obbligazione assunta dal Comune di Pisa costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa si intende adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine per lo sponsor.

Il Comune di Pisa si impegna a:

- a)
- b)
-

Art. 4 - Obblighi dello sponsor

Lo sponsor si impegna a sottoporre preventivamente il contenuto dei messaggi pubblicitari a Comune di Pisa. Lo sponsor si impegna a:.....

- a)
- b)
-

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie dallo stesso poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Art. 5 – Contenuto dei messaggi pubblicitari

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa la veridicità ed il contenuto dei messaggi pubblicitari forniti dallo sponsor che ne rimane esclusivo responsabile, sia nei confronti del Comune che dei terzi; lo sponsor solleva il Comune da ogni responsabilità in proposito, obbligandosi a tenerlo indenne da ogni onere derivante, direttamente od indirettamente, dal contenuto e dalla diffusione dei messaggi medesimi.

E' in ogni caso esclusa la diffusione di messaggi pubblicitari aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Art. 6 – Esclusiva commerciale

Lo sponsor ha diritto all'esclusiva commerciale della sponsorizzazione dell'evento/iniziativa/progetto di cui al presente contratto limitatamente al settore di attività

Art. 7 – Corrispettivo della sponsorizzazione

Il corrispettivo della sponsorizzazione, che lo sponsor si obbliga a corrispondere al Comune di Pisa, è fissato in Euro..... (...../.....) oltre IVA come per legge.

Lo sponsor si obbliga a versare il corrispettivo al Comune, presso la Tesoreria Comunale, in unica soluzione, entro il....., a fronte di regolare fattura emessa dal Comune medesimo.

Art. 8 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2012. E' ammessa la facoltà di proroga fino al 31 dicembre 2013, con il consenso di entrambe le parti, agli stessi patti e condizioni e con riferimento al corrispondente evento, iniziativa o progetto organizzato dal Comune nell'anno 2013. La proroga deve risultare per scritto.

Art. 9 – Controlli sull'attività dello sponsor

Il Comune di Pisa ha facoltà di emanare opportune prescrizioni in ordine all'esecuzione del presente contratto e di vigilare sul suo adempimento anche mediante l'effettuazione di controlli in ordine ai quali lo sponsor è tenuto alla collaborazione.

Art. 10 – Facoltà di recesso da parte del Comune

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto qualora, a suo insindacabile giudizio:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
- d) rinunci alla realizzazione, totale o parziale, dell'evento, iniziativa o progetto oggetto della sponsorizzazione.

In caso di recesso il Comune ne dà tempestiva comunicazione scritta allo sponsor; il recesso ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione da parte dello sponsor.

In relazione all'avvenuto recesso da parte del Comune, lo sponsor non ha diritto ad alcun indennizzo né risarcimento tuttavia il corrispettivo della sponsorizzazione è ridotto, secondo equità, in misura corrispondente alle controprestazioni non rese o rese parzialmente da parte del Comune per effetto del recesso.

Art. 11 – Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di inadempimento di una delle parti si applica la disciplina di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto è risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui lo sponsor perda i requisiti soggettivi previsti per la sottoscrizione del presente contratto e nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Comune medesimo.

Art. 13 – Foro competente

Per eventuali controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di Pisa.

Art. 14 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono a carico del Comune di Pisa. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che vi provvede.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dallo Sponsor, necessari alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, saranno trattati dal Comune di Pisa, anche con modalità informatiche, in conformità alle disposizioni vigenti e comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Regolamento sulle sponsorizzazioni del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 38 del 20.07.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che la dichiara di bene conoscere, nonché al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE DI PISA:

Per la

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, previa rilettura, sono espressamente approvati gli articoli 3, 5, 9, 11, 12 e 13.

Per il COMUNE DI PISA:

Per la